



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
CITTA' DI PACE

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA AMBIENTE:**

**- INTEGRAZIONI ALLA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N. 795 DEL 28.03.2012 ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE;**

**- MISURE INERENTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.**

**Registro ordinanze nr. 796**

Prot. n. 3556 del 26.04.2012

## IL SINDACO

RICHAMATE le vigenti disposizioni normative statali e regionali in materia di inquinamento atmosferico da polveri sottili PM<sub>10</sub>, ed in particolare il Piano d'Azione della Regione Marche approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n.52/2007 in applicazione dell'art. 7 c.2 del D. Lgs. n. 351/99 e ss.mm.ii.;

PREMESSO:

- che il predetto Piano di Azione prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- che il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010, prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- che il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali;

CONSIDERATO che:

- di concerto con la Provincia di Ascoli Piceno e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM), da anni è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nel territorio comunale, anche per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM<sub>10</sub>);
- la DACR 52/2007 comprende il Comune di Castel di Lama in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM<sub>10</sub>);
- dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM<sub>10</sub> si evince una criticità soprattutto nel periodo invernale e

primaverile stante il superamento dei valori limite di concentrazione annuale e giornaliera stabiliti dal D. Lgs. n. 155/2010 (All. XI) relativamente alla stazione di monitoraggio atmosferico ubicata in loc. Campolungo, per la quale nell'anno 2011 è stato raggiunto il numero di giorni massimo consentito per il superamento del livello di 50 microgrammi/mc (valore limite per la protezione della salute fissato dall'Unione Europea e dal D. Lgs. n. 155/2010) per un numero di giornate superiori alle 35 annue ammesse;

- il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, pertanto è indispensabile attivare azioni che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli tramite specifiche misure per la limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli più inquinanti sia per la vetustà (veicoli non ecodiesel) che per le intrinseche caratteristiche motoristiche (motori a due tempi);
- è necessario richiamare l'attenzione della popolazione ad un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

#### PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1610 del 25/11/2011 con la quale è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma tra la Regione Marche, le Prefetture di Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino, le Province delle Marche, i Comuni della Zona A di cui alla DACR 52/2007, l'Autorità Portuale di Ancona, per l'attuazione del Piano di Azione DACR 52/2007 concernente "Misure contingenti per ridurre il rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni in aria ambiente delle polveri sottili PM 10 e degli ossidi di azoto NOx" che prevede misure per la limitazione della circolazione su strada dei veicoli più inquinanti, misure inerenti le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nell'anno 2012;
- che detto Accordo è stato sottoscritto dal Comune di Castel di Lama;

CONSIDERATO che, per quanto attiene le misure di limitazione della circolazione su strada dei veicoli più inquinanti (art. 4 dell'Accordo), con **Ordinanza Sindacale n. 795 del 28/03/2012** sono state previste le misure di limitazione alla circolazione nel tratto di strada Salaria di proprietà provinciale, ubicato nel centro abitato di Castel di Lama-Villa Sant'Antonio, compreso tra il bivio di Piattoni ed il bivio per l'Asse Attrezzato all'altezza del torrente Chifenti, con decorrenza dal 1° Aprile 2012 sino al 15 Maggio 2012;

DATO ATTO che la Regione Marche, con nota prot. 793/12 del 30/3/2012 (prot. gen. n. 3105 del 05/04/2012) ha rappresentato:

- la necessità di integrare l'ordinanza sindacale emessa, inserendo la ripresa automatica delle limitazioni alla circolazione, per l'anno 2012, che è stata fissata alla data del 15/9/2012, e facendo riferimento, per il rilascio dei permessi temporanei di transito, all'art. 12 dell'Accordo di Programma;
- la necessità di emettere una ordinanza anche per le misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali ed agricole) e per le misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, come previsto dalla D.G.R. n. 1610 del 25/11/2011;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti delle attività produttive (art. 5 dell'Accordo) e del riscaldamento degli edifici pubblici e privati (art. 6 dell'Accordo), che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

PRESO ATTO, infine, di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 318 del 19/3/2012 con la quale è stato approvato lo schema di Addendum all'Accordo di Programma di cui alla D.G.R. n. 1610 del 25/11/2011, anch'esso sottoscritto dal Comune di Castel di Lama;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 795 del 28.03.2012;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";
- l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm.ii. che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale;
- il D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## O R D I N A

1. **di integrare le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 795 del 28/03/2012** avente ad oggetto "*Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti*", stabilendo che:
  - le limitazioni alla circolazione riprenderanno dal 15 Settembre 2012 (salvo che il Tavolo Tecnico regionale, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti) fino a successiva scadenza da stabilire con l'approvazione delle misure 2012-2013;
  - eventuali permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni alla circolazione previste dall'ordinanza, potranno essere rilasciati dal Comando di Polizia Municipale in base all'art. 12 dell'Accordo di Programma di cui alla D.G.R. Marche n.1610/2011, per singoli veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento

di attività produttive, esclusivamente con le seguenti formalità, esclusivamente alle seguenti condizioni ed esclusivamente per i seguenti veicoli:

- a) il permesso temporaneo avrà forma scritta, conseguirà ad istanza scritta e stabilirà la durata;
- b) il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova istanza;
- c) veicoli commerciali leggeri diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, e veicoli commerciali pesanti diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli;
- d) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, ed esclusi quelli con MTT maggiore di 32 t diesel Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutori in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non può pertanto essere concesso ai semplici fornitori);
- e) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni:
- f) i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta è di 5; i permessi temporanei, per i soli veicoli di questa lettera, rilasciati dal Comune di Ascoli Piceno, avranno valore anche per gli altri Comuni firmatari dell'Accordo, in considerazione che tali veicoli forniscono in genere una pluralità di esercizi in più Comuni e del principio di reciprocità. Le domande potranno essere presentate, in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi;

2. di stabilire le seguenti **MISURE INERENTI LE ATTIVITA' PRODUTTIVE** (industriali, artigianali, commerciali, agricole) localizzate lungo il tratto di Strada Salaria ubicato nel centro abitato di Castel di Lama-Villa Sant'Antonio compreso tra il bivio di Piattoni ed il bivio per l'Asse Attrezzato all'altezza del torrente Chifenti:

2.1 tutte le **attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera** ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno **ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto** in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali (per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno) **con effetto dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 15 Maggio 2012, tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi**, per poi riprendere dal 15 Settembre 2012 (salvo che il Tavolo Tecnico regionale, nel

valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti) fino a successiva scadenza da stabilire con l'approvazione delle misure 2012-2013;

**2.2 le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, che utilizzano la combustione di biomasse per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, entro il 15 Maggio 2012 dovranno dotare tali apparecchiature di idonei impianti di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM<sub>10</sub>, predisponendo inoltre una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli, oppure dovranno convertirle con alimentazione elettrica o a metano o a GPL (anche a seguito delle risultanze del censimento delle suddette attività, potranno successivamente essere prescritte maggiori prestazioni depurative per l'anno 2013).**

**I titolari delle attività di cui al presente punto dovranno:**

- a) **comunicare al Comune, entro il 30 Aprile 2012**, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, quantità media annua di biomassa utilizzata, quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato, efficienza del medesimo impianto eventualmente installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM<sub>10</sub>;
- b) **comunicare al Comune, entro il 15 Maggio 2012**, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro realizzato secondo la migliore tecnologia disponibile (per i forni alimentari a legna attualmente il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forzata, che eliminano almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa) installato in attuazione dell'ordinanza, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM<sub>10</sub>, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. Edilizia, se necessaria.

**Il termine del 15 Maggio 2012 stabilito al punto 2.2 e quello di pari data stabilito al punto 2.2 lett. b), sono rinviati al 14 Settembre 2012 esclusivamente per le attività i cui titolari abbiano provveduto:**

- ad effettuare la comunicazione di cui al precedente punto 2.2 lett. a) entro il termine ivi stabilito del 30 Aprile 2012;
- a trasmettere al Comune, entro il 15 Maggio 2012, in alternativa, uno dei seguenti documenti:
  - atto di conferimento di incarico di progettazione dell'impianto di abbattimento delle polveri sottili nei fumi a professionista abilitato, controfirmato dallo stesso per accettazione;
  - ordinativo al fornitore dell'impianto di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, controfirmato dal fornitore per accettazione;
  - atto di conferimento di incarico di progettazione della conversione delle apparecchiature a biomasse con alimentazione elettrica, a metano o a GPL;

- ordinativo al fornitore delle suddette apparecchiature con alimentazione elettrica, a metano o a GPL;

**2.3 divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ (basso tenore di zolfo), a partire dal 1° Settembre 2012 con efficacia permanente;**

3. di stabilire le seguenti **MISURE INERENTI IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI**, localizzati lungo il tratto di Strada Salaria ubicato nel centro abitato di Castel di Lama-Villa Sant'Antonio compreso tra il bivio di Piattoni ed il bivio per l'Asse Attrezzato all'altezza del torrente Chifenti, **con effetto dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 15 Maggio 2012** (salvo quanto specificato nei singoli commi), **tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi**, per poi riprendere dal 15 Settembre 2012 (salvo che il Tavolo Tecnico regionale, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti) fino a successiva scadenza da stabilire con l'approvazione delle misure 2012-2013:

3.1 **divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa** (legna, cippato e pellet), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, **quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato**, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche:

- stufe e caldaie a pellet rispondenti alle UNI EN 14785 con rendimento nominale > 85%, CO < 0,032% e concentrazione delle polveri nei fumi \_ 15 mg/Nm3 a monte dei dispositivi di abbattimento delle polveri stesse, dotate di idonei dispositivi di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili (al momento il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forzata, che elimini almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa);
- la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
- la installazione deve essere stata effettuata da parte di installatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione;
- per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso deve essere stata effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria da parte di operatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione;

**I possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse dovranno comunicare al Comune, entro il 30 Aprile 2012**, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: generalità del possessore; indirizzo presso cui è installato l'impianto o il singolo apparecchio; descrizione della combustione di biomasse utilizzata; quantità media annua di biomassa utilizzata; quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto o del singolo apparecchio; potenza al focolare; tipo denominazione commerciale e marca del dispositivo di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato, efficienza del medesimo dispositivo eventualmente installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM<sub>10</sub>;

### 3.2 limitazione alla temperatura interna:

- negli edifici classificati, in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle E1 (edifici adibiti a residenza ed assimilabili), E2 (edifici adibiti a uffici ed assimilabili), E4 (edifici adibiti ad attività ricreative o di culto ed assimilabili), E5 (edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili), E6 (Edifici adibiti ad attività sportive), la temperatura non dovrà essere superiore a 19°C, con la tolleranza di 2°C;
- negli edifici classificati, in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle E8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili), la temperatura non deve essere superiore a 17°C, con la tolleranza di 2°C;

### 3.3 divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ (basso tenore di zolfo), a partire dal 1° Settembre 2012 con efficacia permanente;

#### DISPONE

che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza;

#### RENDE NOTO

- in sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell'aria o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- **l'inosservanza delle prescrizioni di limitazione alla circolazione di cui al punto 1)** è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada (art. 7 comma 13 *bis* D. Lgs. n.285/92); l'uso improprio del contrassegno o di certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- **l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2) e 3)** è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. n.267/2000;
- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Comune di Castel di Lama, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa;

#### DISPONE

- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento venga inviato in copia al Servizio Segnaletica per quanto di competenza con riferimento alle disposizioni del punto 1);
- che il presente provvedimento venga inviato in copia al Comandante della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alla concessione degli eventuali permessi temporanei di transito ed alle azioni di controllo del rispetto delle disposizioni dell'ordinanza;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- che si provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Ascoli P., Questore di Ascoli P., Comandante Provinciale Arma dei

Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Ascoli P., Gruppo Guardia di Finanza di Ascoli P., Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Ascoli P., ACI di Ascoli P., ANAS, Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ascoli P., Dipartimento di Prevenzione A.S.U.R. Area Vasta 5 di Ascoli P., Piceno Consind, Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007 (Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo, Montepandone, San Benedetto del Tronto), Associazioni di categoria locali (CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria);

### **AVVISA**

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e/o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Castel di Lama, li 26.04.2012

**IL SINDACO**  
(f.to Dott.ssa Patrizia Rossini)